

IL NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO
NELL'ESPERIENZA
DI UN MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (*)

PAOLO DE FELICE (**)

Orientamento generale della Sezione

Il primo periodo di attività della Sezione di sorveglianza di Firenze è stato caratterizzato — si può dire — dalla tendenza alla sperimentazione, su scala più ampia possibile, dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). L'orientamento prevalente è stato quello di considerare utile concedere nel maggior numero possibile di casi le misure alternative alla detenzione.

Tale linea è stata certamente determinata da due spinte:

— la prima, per così dire di « reazione », è stata determinata dalla precedente situazione di vuoto assoluto di interventi rieducativi e risocializzanti, nonché dal caos e dall'abbandono morale, materiale e culturale dei detenuti all'interno degli istituti nel loro momento di massima disorganizzazione.

(*) Il presente scritto è stato trasmesso alla *Rivista* dal Procuratore generale di Firenze con una lettera di cui si trascrive la parte essenziale: « Avendo avuto occasione di leggere la relazione del giovane collega De Felice — un magistrato di sorveglianza trovato a reggere per qualche tempo la Sezione del distretto toscano — mi sono accorto che in quelle pagine c'era assai più di un semplice rendiconto del lavoro svolto: una attenta indagine sui principali problemi della vita carceraria e il chiaro tracciato di una esperienza vissuta con lucida visione delle cose e sempre sorretta da una assoluta onestà intellettuale. Mentre, da una parte, aduggiano ancora molti pregiudizi nei confronti dei magistrati di sorveglianza e, dall'altra, giovani e meno giovani magistrati impegnati in questo settore, soffrono, come oggi si dice, una crisi di identità, mi è sembrato che le pagine del De Felice non fossero da lasciare nel cassetto ».

(**) Magistrato di sorveglianza presso la Corte d'Appello di Firenze.

Le aspettative dei detenuti, con l'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario, non dovevano andare deluse e — comunque — il vuoto precedente la riforma ha indotto a « fare », quasi per compensazione, il più possibile;

— la seconda spinta è stata determinata dalla necessità di acquisire nel minor tempo possibile una esperienza in materia.

Riassumendo il concetto, laddove — tenuto conto dei dati risultanti sul detenuto dalle cartelle biografiche, dai rapporti informativi degli istituti e da eventuali relazioni socio-familiari — non venivano ravvisati ostacoli decisivi, la misura alternativa veniva concessa per « provare » il detenuto ed anche per sottrarlo all'ambiente del tutto controproducente del carcere.

Particolare riguardo hanno avuto — come era naturale — le pene brevi, quelle lunghe quasi interamente espiate e quelle inflitte per reati minori.

Sono stati sperimentati, altresì, non pochi casi di detenuti difficili che in qualche modo mostravano di voler trarre profitto dalle opportunità offerte dal nuovo Ordinamento per reinserirsi nella società.

È da segnalare che, soprattutto nei primi tempi, la Sezione ha esaminato casi senza potersi giovare di vere e proprie relazioni comportamentali e tanto meno di osservazione, per la ritardata entrata in funzione dei vari organi e figure previste dall'Ordinamento. Non si può negare che, per necessità, non poche decisioni sono state prese sulla base di inadeguata documentazione e della personale conoscenza del caso da parte del magistrato di sorveglianza. In sostanza, si è inteso — da parte della Sezione — di fornire al detenuto nel corso della carcerazione un'occasione, per così dire, anticipata rispetto alla normale scadenza della pena, non solo per uscire dal carcere, ma anche per cessare il tipo di vita ed allontanarsi dall'ambiente al quale si riconnettevano i reati.

Su tale linea non sono stati ritenuti di ostacolo numerosi precedenti penali, anche gravi, dando una prevalenza quasi assoluta alla necessità di cogliere il momento di maturazione del detenuto o di « stanchezza » con conseguente ricerca di un tipo di vita più « regolare ». Particolare peso è stato dato ad

alcuni sintomi, quali l'essersi formato il detenuto una famiglia, l'essersi dato a stabile lavoro.

Il frustrare l'impegno effettivo e l'aspettativa è stato ritenuto certamente un fatto del tutto controproducente, idoneo solo a determinare nuove reazioni antisociali di ribellione.

Il rischio cui la Sezione sottopone la società immettendo in libertà un detenuto prima della scadenza della pena stabilita dal giudice col processo e la condanna è stato detto essere ampiamente ripagato dalla probabilità — anche limitata — che il detenuto, uscendo dal carcere, con una buona occasione, possa cambiare genere di vita e risparmiare alla società un certo numero di reati. D'altra parte, si è detto che il rischio con la misura alternativa non viene creato *ex novo*, ma è un rischio che già esiste (al momento della scarcerazione per espiazione totale della condanna) e che viene soltanto in certo modo « anticipato ». Quest'ultima considerazione ha certo avuto un peso particolare nelle decisioni della Sezione.

Per la liberazione anticipata — in particolare — hanno influito anche motivi di opportunità e cioè in alcuni casi l'indagine psicologica sulla effettiva partecipazione soggettiva all'opera di rieducazione è stata superficiale e carente (anche per mancanza di adeguata osservazione spesso concludentesi in poche righe concernenti il comportamento esteriore del detenuto, o addirittura consistente nella lapidaria frase « ha tenuto regolare condotta »); tuttavia il beneficio è stato spesso accordato in considerazione del semplice « buon comportamento » e del « rispetto » mostrato verso il personale civile e militare. Infatti, se è vero che la legge richiede una attiva partecipazione — quindi cosciente e volitivamente indirizzata al « più efficace reinserimento sociale » —, nondimeno è accettabile anche un comportamento dettato da opportunismo, cioè indirizzato all'unico fine di uscire prima. Se non altro l'ottenere un autocontrollo da parte del detenuto sembra già in sé un ottimo risultato sul piano rieducativo, oltre che fatto utile per la gestione dell'istituto.

Va da sé che tali considerazioni non possono avere analogo peso (come — invero — non lo hanno avuto) per quanto riguarda gli altri benefici della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della revoca anticipata della misura di sicurezza.

Se si è parlato — è vero — di accettazione di un margine di rischio, è stato fatto sempre sulla base di una valutazione dell'atteggiamento del detenuto anche sotto l'aspetto teleologico: vale a dire che si è concesso solo ove si è creduto nella volontà del richiedente di usare del beneficio al fine di reinserirsi nel lavoro (anche se si è accettato spesso un certo rischio di errore di valutazione).

Un rilievo da farsi è che, soprattutto nei primi tempi dell'attività della Sezione, sono stati esaminati casi in cui il comportamento del detenuto — o internato — si è determinato totalmente (o quasi) negli anni precedenti la riforma penitenziaria, quando non erano noti né il tipo di benefici ottenibili né i requisiti per ottenerli, e quando vi era una situazione di particolare tensione caratterizzata da frequenti rivolte e proteste per la mancata riforma legislativa in materia penale, in genere, e penitenziaria, in particolare. Ciò induce a due considerazioni: la prima è che il comportamento del detenuto è stato più spontaneo negli anni precedenti la riforma, cioè non finalizzato alla concessione di benefici (se si toglie la liberazione condizionale, spesso però inammissibile per la brevità della pena — da espiare comunque tutta — o troppo lontana ed incerta per le pene lunghe); la seconda considerazione — o meglio, constatazione — è che la Sezione ha tenuto conto spesso, nella valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, della particolare situazione carceraria prima della riforma e dell'assenza di una adeguata spinta al comportamento corretto (tanto più se si considera il caos, anche sotto l'aspetto disciplinare, degli ultimi anni in cui l'istituzione « carcere » era arrivata alla massima disgregazione).

Infine, nei primi anni di attività la Sezione ha esaminato casi di detenuti che non avevano mai beneficiato (ovviamente) di misure alternative.

Mutamenti nell'orientamento della Sezione - Dati di fatto nuovi

Le considerazioni svolte sopra evidenziano l'esistenza di alcuni fatti storici che, sicuramente hanno in qualche modo determinato o influito sulle decisioni della Sezione.

Interessante sembra, a questo punto, analizzare l'intera esperienza dal 1976 al 1980 e vedere quali dei fatti storici sopra indicati siano mutati, e se sia mutato in qualche modo l'orientamento della Sezione. Prematuro sembra invece trarre, da una esperienza ancora troppo breve, delle conclusioni.

Certamente in quattro anni di attività e con la decisione di circa 5.000 casi, si è acquisita una esperienza consistente ed è consentito fare alcune constatazioni.

Prima di tutte è quella che non dovrebbe più sussistere l'impellente necessità di cui si è parlato di sperimentare su larga scala avendo sufficienti casi e dati sui quali lavorare e da utilizzare per ridurre, se possibile, il rischio di errore.

Molto attenuata sembra oggi l'esigenza di compensare il vuoto ante riforma soddisfacendo le aspettative dei detenuti, e — comunque — quella di tentare in ogni caso la risocializzazione, il più presto possibile, fuori del carcere, quale ambiente, come s'è detto, controproducente. Non che in oltre quattro anni trascorsi dalla legge 354/75 vi siano state radicali modificazioni all'interno dell'istituzione carcere; tutt'ora prevale il concetto di « custodia » su quello di « rieducazione » e lo spirito della riforma è ben lungi dall'essere realizzato.

Inutile poi soffermarsi sulle carenze strutturali e d'ogni genere (ambienti e spazi per attività ricreative, culturali, sovraffollamento, promiscuità, etc. che lasciano quasi del tutto inalterata la drammatica realtà del carcere e della pena), tuttavia alcuni cambiamenti — va dato atto — sono intervenuti.

Anzitutto le direzioni d'istituto si sono in qualche modo adattate, almeno quanto agli effetti pratici se non come mentalità, alle novità dell'Ordinamento penitenziario. Si è rilevata, tutto sommato, una buona disposizione ad utilizzare l'istituto del lavoro all'esterno, ad esprimersi favorevolmente sulle istanze di permessi, di semilibertà, etc...

Questo fenomeno, di certo non ispirato unicamente da intenti rieducativi e di risocializzazione, ma anche e soprattutto dall'intento di alleggerire la tensione all'interno del carcere col sistema della « carota » assieme al « bastone », ha comunque ottenuto l'effetto di dare alla vita carceraria una logica senz'altro migliore della precedente.

Il detenuto in carcere ha almeno una prospettiva ed una ragione di colloquiare con gli operatori penitenziari (invero però non sempre presenti e sufficienti).

In certi casi l'aver frainteso gli scopi rieducativi con quelli relativi al mantenimento della disciplina promettendo o facendo sperare nella concessione di qualche beneficio anche a detenuti difficili, ha portato indubbiamente a risultati apparentemente positivi (condotta regolare), ma certamente disastrosi sul piano rieducativo. Spesso si è indirizzato il detenuto all'opportunismo e non alla maturazione.

Nonostante tali aspetti negativi, un passo avanti si è fatto ancora con l'entrata in funzione delle figure degli educatori, con la utilizzazione degli assistenti sociali all'interno degli istituti.

L'attuazione, anche se non completa e del tutto soddisfacente, dell'osservazione ha fornito nuovi mezzi e strumenti di valutazione e di intervento. In sostanza, nonostante la mentalità custodialistica con i suoi derivati sia lenta a morire, non c'è dubbio che un certo trattamento all'interno degli istituti si è attuato. Quantomeno il detenuto non è abbandonato, ma trova diverse persone (educatore, assistente sociale, psicologo, magistrato di sorveglianza, etc...) con le quali stabilire un rapporto non del tutto sterile, e sa che un minimo di impegno nel partecipare all'opera di rieducazione porta a vantaggi concreti. Interventi specifici sono stati attuati anche per i tossicodipendenti.

Con queste considerazioni non si vuole affatto sostenere che vi sia stata una soddisfacente attuazione delle norme del nuovo Ordinamento, né che sia stato raggiunto un buon livello di trattamento nel carcere, ma solamente constatare un effettivo mutamento di certe condizioni che indubbiamente hanno influito ed influiscono sia sull'atteggiamento della popolazione detenuta sia, infine, sull'operato della Sezione che, in conclusione, sente meno pressantemente l'esigenza di allontanare il condannato dall'istituto.

Si può dire, in parole semplici, che per il passato « quello che è stato è stato » ed il giudizio doveva essere rapido e spesso intuitivo, mentre attualmente, avendo maggiori mezzi a disposizione ed essendovi all'interno dell'istituto una qualche attività di trattamento, diventa doveroso basare le decisioni sui

criteri più sicuri scientificamente (nel senso di una osservazione psicologica effettiva e preordinata alla conoscenza del soggetto) e derivanti anche dalla utilizzazione del fattore tempo.

Spesso quest'ultimo è stato sottovalutato nel senso che si sono notevolmente accelerati i tempi di osservazione, giungendo ad esprimere pareri e giudizi (sia da parte degli operatori interni agli istituti, sia da parte del magistrato che dalla Sezione di sorveglianza) affrettati e prematuri. Soprattutto in caso di pene lunghe, di detenuti con precedenti poco confortanti, di mutamenti improvvisi di atteggiamento, il tempo è un fattore estremamente importante di sperimentazione.

A questo punto è opportuno ricordare che non pochi casi di detenuti con trascorsi negativi ed improvvise maturazioni hanno ottenuto fiducia da parte degli operatori e della Sezione e, bisogna ammetterlo, in diversi casi i risultati sono stati deleteri. D'altra parte, il caso può a volte presentarsi estremamente semplice, quando, ad esempio, si tratti di un residuo pena per fatti molto risalenti superati da reinserimento sociale già avvenuto spontaneamente. In tali casi è doveroso procedere con la massima celerità per evitare che l'esecuzione della pena possa compromettere il reinserimento già avvenuto. Sarà comunque sempre utile acquisire notizie su eventuali carichi pendenti.

È chiaro che la popolazione detenuta, in quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge, ha mutato atteggiamento verso l'istituto e verso gli operatori penitenziari; ha imparato a comportarsi secondo il modello del « bravo detenuto » che vuole reinserirsi e che colloquia con gli operatori. Tale comportamento esteriore è, del resto, quello tanto desiderato dalla vecchia istituzione carcere, certamente non ancora superata. Si deve anche ammettere che, nella media, ottengono di più i « furbi » e gli « insistenti », anche se non meno pericolosi, rispetto agli sprovveduti ed agli « impreparati » all'ambiente carcerario.

In conclusione il carcere vuole detenuti che non creino problemi di disciplina e di governo, che si adeguino alla logica carceraria, ed una volta ottenuto ciò non vi sono ostacoli ad accordare la fiducia con l'adibizione ai lavori delicati (scrivano, addetto ai conti correnti, alla cucina, etc...) e con pareri ampiamente favorevoli sulle varie istanze di benefici (vero è anche

l'inverso, cioè detenuti solo troppo protestatari o non integrati con pareri negativi!).

Come sopra si è visto, per quanto riguarda la riduzione pena, in ultima analisi, tale impostazione può anche accettarsi per gli indiscutibili benefici che derivano da tale atteggiamento del detenuto.

Diverso è il discorso per la semilibertà, l'affidamento in prova e la revoca anticipata di misure di sicurezza (ed anche per la liberazione condizionale, che qui però meno interessa). Di primaria importanza è la valutazione dell'effettivo grado di risocializzazione conseguito dal detenuto con l'espiazione di parte della pena; non sembra che possa perciò prescindere in alcun modo da una indagine approfondita sotto il profilo psicologico onde accertare se il detenuto partecipi sicuramente all'opera di rieducazione, o meglio, se abbia effettivamente segnato progressi e acquisito una certa conoscenza della propria posizione o del proprio operato in relazione ai valori comunemente accettati dalla società. Questi ultimi non possono consistere solo in un atteggiamento esteriore.

Sembra quanto meno probabile che diversi casi naufragati siano da attribuirsi ad errore di valutazione per insufficiente penetrazione psicologica sul soggetto.

Certo l'indagine che si richiede non è facile, ed il margine di rischio è sempre esistente; tuttavia gli errori sono meno giustificabili nei casi in cui i trascorsi carcerari, i precedenti penali o altri elementi sintomatici evidenziavano un caso « difficile ».

Si deve anche ammettere che a volte il cambiamento repentino di atteggiamento da parte del detenuto ha lusingato gli operatori (in un lavoro spesso poco gratificante) inducendo a « sposare » la causa del ravvedimento.

Rapporto detenuti - operatori - osservazione

Un'altra osservazione sembra utile sul modo col quale il detenuto si accosta agli operatori che si occupano di lui. Di norma il detenuto tende a presentarsi come vittima o comunque come creditore di qualcosa o, per una forma di autodifesa

anche inconscia, minimizza e scarica all'esterno responsabilità proprie.

Spesso si dichiara innocente o condannato a pene troppo elevate per fatti di scarsa gravità, o comunque che il carcere è inadeguatamente afflittivo, o spiega come le circostanze lo abbiano indotto a commettere reati in qualche modo giustificabili. In sostanza, il più delle volte si presenta come creditore e non come debitore e quasi sempre è convinto di quanto afferma, per non aver compreso la rilevanza sociale, o meglio antisociale, di quanto ha commesso e chiede di essere aiutato ad ottenere benefici.

Sembra ormai chiaro che impostare il rapporto col detenuto per tentare la rieducazione, sulla base della accettazione più o meno esplicita delle premesse da lui poste, sia il più delle volte un errore che conduce a fraintendere il presupposto per la concessione dei benefici.

Il problema principale ed iniziale degli operatori è quello di « agganciare » — come si dice — il detenuto per stabilire un rapporto produttivo. Un chiaro atteggiamento di censura causerebbe quasi certamente una chiusura da parte del detenuto e l'impossibilità di utili interventi; ciò indubbiamente può determinare la necessità di mantenere inizialmente una certa « ambiguità » che deve però tendere a progressiva chiarificazione. Per lo più, invece, vi è l'assoluta necessità che il rapporto inizi con estrema chiarezza: il detenuto è in carcere per il suo comportamento antisociale accertato con un processo e con una sentenza; le sue « ragioni » sono state ascoltate, valutate e certamente avranno influito al momento della irrogazione della pena.

La pena — pertanto —, salvo casi limite, è giusta e deve essere espiata. Su tale base può essere iniziato qualunque discorso rieducativo e di reinserimento che sarebbe, al contrario, vanificato se il detenuto credesse di essere aiutato perché vittima di ingiustizia.

È doveroso segnalare che la quasi totalità delle relazioni di osservazione sono carenti proprio sotto il profilo dell'indagine psicologica in relazione ai reati commessi. Difficilmente vi è una indagine sulle cause del reato, sul sentimento nutrito dal detenuto verso il suo passato atteggiamento e difficilmente

viene dato conto di quali mutamenti siano intervenuti a provare i progressi compiuti. Specialmente in casi di pene brevi, magari per reati commessi recentemente, l'indagine dovrebbe essere più approfondita, proprio perché essa risulta necessariamente limitata nel tempo e perché non è facile supporre fulminei cambiamenti del soggetto.

Le misure alternative, giova ricordarlo, servono per facilitare, favorire o cogliere l'occasione di un reinserimento, non per alleviare la pena, renderla meno punitiva (non è compito né dell'esecutivo né degli organi di sorveglianza) o addirittura accorciarla (come nel caso di affidamento in prova per pochi giorni certamente non sufficienti ad un intervento efficace del Servizio sociale).

Si è notato che spesso gli operatori non conoscono la sentenza di condanna ed il certificato penale, nonostante esse contengano a volte elementi utilissimi per conoscere a fondo le vicende e la personalità del detenuto, soprattutto in casi di reati gravi accertati con processi lunghi e laboriosi. Ne è seguito che spesso gli operatori siano restati sorpresi di fronte ad un rigetto, da parte della Sezione, di istanze caldegiate o sostenute con pareri favorevoli.

Gli stessi educatori ed assistenti sociali hanno spesso fatto presente di trovarsi alquanto imbarazzati nello stendere le relazioni per la Sezione in quei casi in cui, pur avendo seguito a lungo il detenuto, sussistono delle perplessità che importerebbero un parere negativo. L'imbarazzo, dovuto alla difficoltà di continuare il rapporto con il detenuto in caso di parere non favorevole, non dovrebbe sussistere se lo stesso rapporto fosse iniziato con sufficiente chiarezza ed il detenuto avesse compreso la sua esatta posizione; troppo spesso il detenuto è convinto che il buon comportamento in carcere comporti il diritto all'affidamento in prova, ecc.

Anche le impressioni soggettive ed intuitive degli operatori è indispensabile vengano esplicitate nelle relazioni.

In ultimo, sull'argomento osservazione, va detto che in alcuni istituti si è creata una decisa spaccatura tra il personale di custodia ed il personale civile, interno e non (vicedirettori, educatori, assistenti sociali), tale da ingenerare giudizi e pareri discordi che non possono che influire negativamente sulla osservazione, che dovrebbe essere, oltre che approfondita, anche

serena, evitando in casi limite che il detenuto diventi un campo di contesa. Sembra auspicabile un maggiore intervento coordinante della direzione ed un maggiore coinvolgimento del personale militare nell'osservazione.

La Sezione, nel giudicare — va da sé — deve tenere conto delle esperienze e dei rilievi sopra fatti.

Un problema particolare si è posto per un numero di casi assai limitato — ma si porrà sempre con maggiore frequenza — nei quali il detenuto in precedente carcerazione ha beneficiato di misure alternative ed i reati in espiatione siano stati commessi successivamente alla esecuzione delle misure stesse. Ogni caso è stato valutato attentamente, comunque la circostanza non sembra non possa aver peso in senso negativo.

Il beneficio è concedibile anche più volte in quanto non vi sono limiti contenuti nella legge 354; tuttavia, nel merito, come un lungo periodo di libertà prima della carcerazione in oggetto privo di manifestazioni di devianza è stato utilizzato come elemento di valutazione positivo (soprattutto in materia di misure di sicurezza e revoca), così il fallimento degli interventi rieducativi tentati con precedenti misure alternative costituirà elemento di giudizio di merito negativo seppure non necessariamente preclusivo.

Attività del Servizio sociale

L'attività degli assistenti sociali si svolge in parte all'interno del carcere con un lavoro indirizzato all'acquisizione di dati conoscitivi per la redazione delle relazioni socio-familiari da allegarsi alle pratiche relative alle istanze di concessione di misure alternative. Inoltre l'assistente sociale partecipa alle riunioni del gruppo di trattamento di cui fa parte, contribuendo così anche alla osservazione del detenuto.

Per questo ultimo lavoro che svolge valgono certamente le considerazioni sopra articolate relative alla osservazione in genere.

Per le relazioni socio-familiari si è osservato che abbastanza frequentemente viene dato particolare rilievo alla situazione familiare, alle condizioni ed esigenze economiche del detenuto e della famiglia. In alcuni casi anche le esigenze del datore di lavoro hanno avuto particolare attenzione.

La Sezione, nelle sue decisioni, ha tenuto spesso in particolare considerazione tali elementi che in casi incerti hanno fatto magari pendere la bilancia in favore del detenuto.

Le situazioni in parola hanno, e devono avere, il loro peso in una indagine che deve essere la più approfondita e completa possibile; tuttavia sembra utile ricordare che le condizioni determinanti e strettamente giuridiche, dalle quali deve dipendere la concessione — o meno — dei benefici, sono altre. Esse sono costituite da elementi attinenti l'aspetto soggettivo del detenuto e dalle condizioni oggettive all'esterno (familiari, lavorative, etc...), più o meno favorevoli a corroborare l'opera di rieducazione e di reinserimento.

Va da sé che ogni detenzione determina uno squilibrio nella famiglia, creando difficoltà di ogni genere. Tali difficoltà non possono costituire di per sé giustificazione per la reimmisione del detenuto nella famiglia e nel suo ambiente in genere. Ciò può avvenire solo in presenza delle condizioni di legge (progresso nel corso del trattamento, idoneità del lavoro prospettato, mancanza di controindicazioni ambientali, etc...).

In molti casi, invece, è mancata una specifica indagine volta ad accertare quali mutamenti vi siano stati nell'ambiente sociale-familiare nel quale il detenuto si vuole reimmettere, e nel quale sono maturati i reati. Peso particolare dovrebbe essere dato a questo tipo di indagine per evitare che famiglia, lavoro, etc., pur costituendo nel caso particolare una « cornice » passiva nel quadro rieducativo, costituiscano elementi sui quali si fondi la concessione del beneficio.

Spesso la Sezione ha avuto la sensazione, di fronte ad un quadro formalmente e superficialmente favorevole (buon comportamento in carcere — perfettamente consono alla personalità di certi tipi di delinquenti quali truffatori, mafiosi, etc.... —, familiari che richiedono e necessitano economicamente del congiunto, lavoro disponibile), di non poter facilmente negare il beneficio, pur nella consapevolezza di immettere in libertà il detenuto nella medesima condizione soggettiva ed oggettiva *ante* reato, quindi poco rassicurante.

In altre parole, lo sforzo dovrebbe essere concentrato da parte di tutti gli operatori nella individuazione di quanto vi sia di mutato in senso favorevole che faccia ritenere non sussistenti le condizioni criminogene soggettive ed oggettive.

La decisione della Sezione non deve essere considerata un mezzo destinato alla soluzione di qualsivoglia problema sociale e familiare (compito — spesso — di altri organi e strutture) e, pertanto, mentre la Sezione non deve perdere di vista l'obiettivo istituzionale, gli operatori sociali devono evitare di influenzarla in tal senso attraverso relazioni « fuori bersaglio ».

Un ultimo discorso riguarda l'attività degli assistenti sociali fuori del carcere costituita dal seguire i detenuti semiliberi e gli affidati in prova. Anche in ordine a tale attività, che si conclude poi con la redazione delle relazioni trimestrali e finali, si pone l'esigenza di una estrema chiarezza del rapporto col detenuto o l'affidato di modo che non si crei il controproducente equivoco secondo il quale l'assistente sociale venga inteso dal detenuto come un amico che deve « aiutare » a tutti i costi.

La Sezione di sorveglianza, nel decidere sulle istanze di affidamento in prova, tiene naturalmente conto di quello che potrà essere l'effettivo intervento rieducativo dell'assistente. Sotto tale aspetto ha un certo peso la conoscenza della impossibilità — nella maggior parte dei casi — di una assidua presenza dell'assistente dovuta alla nota carenza numerica del personale, alla difficoltà di spostamenti su vasti territori, etc...; auspicabile sarebbe l'impiego del volontariato come fonte di ulteriori dati utilizzabili dai Centri di Servizio Sociale.

Nel giudizio della Sezione occorre tener conto della « effettività » dell'affidamento che spesso si è risolto in una specie di liberazione anticipata. Si è tenuto anche conto, in Sezione, che più facilmente potrà influenzarsi in senso rieducativo una persona giovane immatura, da parte dell'assistente sociale, che una persona adulta con personalità formata e consolidata con profonde motivazioni.

Infine, per quanto riguarda l'affidamento in prova, va segnalato che, a seguito di recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione — la quale ha attribuito alla competenza della Sezione di sorveglianza la declaratoria di estinzione della pena al termine della misura alternativa —, particolare importanza può assumere la relazione finale sull'affidato.

Fino ad oggi tale momento non ha avuto particolare rilievo in quanto le declaratorie sono state per lo più effettuate dal

« giudice dell'esecuzione » che — per non aver preparazione specifica in materia di sorveglianza — ha considerato sempre una questione formale la declaratoria stessa, evitando di dare una valutazione di merito al caso, cioè al contenuto ed all'esito della prova.

Al contrario, il momento della declaratoria dovrebbe porsi come quello della valutazione finale e perciò più completa con la possibilità, in caso di valutazione sfavorevole, di negare l'estinzione della pena con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere riposta in esecuzione dal « giudice dell'esecuzione ».

RIASSUNTO

Lo scritto nasce da una esperienza concreta di fatti e situazioni rilevate nell'arco di circa quattro anni di attività della Sezione di Sorveglianza di Firenze.

Nella prima parte vengono evidenziati criteri operativi e situazioni di fatto che hanno determinato o influenzato l'attività o l'orientamento generale della Sezione per individuare, poi, certi mutamenti o, per meglio dire, assestamenti. Si fa notare come questi siano dovuti sia all'esperienza acquisita, al successo od insuccesso di certi interventi, sia al mutare delle situazioni oggettive all'interno del carcere, sia, infine a certi adeguamenti del comportamento della popolazione detenuta.

La seconda parte contiene delle osservazioni relative al delicato rapporto tra detenuti ed operatori penitenziari ed alla osservazione. Si evidenziano delle difficoltà dovute sia a carenze oggettive, strutturali e di personale, sia all'essere gli operatori in una fase di ricerca di una propria dimensione professionale ed operativa, di fronte ad un lavoro nel quale, pur parlandosi sulla carta di « esperti » del trattamento, in realtà l'esperienza era ed è ancora, da fare.

Infine sono esaminati alcuni aspetti dell'attività del Servizio Sociale e sono indicati alcuni criteri ed esigenze di indagine che sembrano particolarmente utili alla Sezione nello svolgimento del suo lavoro.

Conclusivamente lo scritto tende a cogliere e « fermare » un momento nel corso di una esperienza ed attività certamente in continuo mutamento con aspetti di evoluzione ma anche in involuzione.

RESUME

L'article est né à la suite d'une expérience concrète de faits et de situations observés pendant près de quatre années d'activité de la section de surveillance de Florence.

La première partie met en évidence les critères opérationnels et les situations de fait qui ont déterminé ou influencé l'activité ou l'orientation générale de la Section, afin de pouvoir identifier plus tard, certains changements, ou pour mieux dire, certains arrangements. On fait remarquer que ceux-ci sont dus soit à l'expérience acquise, au succès ou à l'échec de certaines interventions, soit aux modifications des situations objectives à l'intérieur du pénitencier, soit enfin à certaines adaptations du comportement de la population pénitentiaire.

La seconde partie contient des observations relatives au rapport délicat qui existe entre les détenus et les opérateurs pénitentiaires, et à l'observation. On y souligne les difficultés dues soit à des carences objectives, structurelles ou de personnel, soit au fait que les opérateurs sont dans une phase de recherche d'une dimension professionnelle et opérationnelle qui leur soit propre, face à un travail pour lequel, quoiqu'il s'agisse en théorie d'« experts » du traitement, l'expérience était et reste encore à faire.

Pour terminer, on examine quelques aspects de l'activité du Service social, et on indique plusieurs critères et exigences d'investigation qui semblent être particulièrement utiles à la Section pour effectuer son travail.

En conclusion, cet article vise à cueillir et à « fixer » un instant dans le cours d'une expérience et d'une activité en continuelle mutation, avec des aspects d'évolution mais aussi d'involution.

SUMMARY

The article springs from the concrete experience had with facts and situations that came up during a period of about four years of activity in the Florence (Police) Surveillance Section.

In the first part, those operational criteria and factual situations are evidenced that determined or influenced the Section's activity or general orientation so as to isolate, then, certain changes, or, to say it better, adjustments. It is noted how these owed to three things: to the experience acquired to the success or failure of certain operations, to the changing of the objective situation inside the prison, and, finally, to certain adjustments in the convict population's behaviour.

The second part contains observations concerning the sensitive relationship between convicts and prison operators, and concerning observation. Put into evidence are difficulties that are due both to objective structural and personnel shortages, and to the operators themselves being as yet in a phase of seeking out their own professional and operational dimension, faced as they are by a job in which, though they are spoken of as « experts » on paper, experience in doing it was and is still all to be acquired.

Finally, certain aspects of Social Service activity are considered, and a number of criteria and investigative needs are indicated, which seem especially useful to the Section for the performance of its job.

In conclusion, the article tends to have seized and “frozen” one moment out of an experience and activity that is in continual movement, having aspects of progress, but also of regress.

RESUMEN

Lo escrito nace de una experiencia concreta de hechos y situaciones relevadas en el lapso de unos cuatro años de actividad de la Sección de Vigilancia de Florencia.

En la primera parte se evidencian criterios operativos y situaciones de hecho que han determinado o influenciado la actividad y la orientación general de la Sección para individuar, después, ciertas mutaciones o, para decir mejor, reorganizaciones. Se hace notar como los mismos han sido debidos ya sea a la experiencia adquirida, al éxito o fracaso de ciertas intervenciones, ya sea al cambio de las situaciones objetivas dentro de la cárcel, o, finalmente, a ciertas adecuaciones del comportamiento del personal detenido.

La segunda parte contiene observaciones relativas al delicado vínculo entre detenidos y operadores penitenciarios y a la observación. Se evidencian dificultades debidas sea a carencias objetivas, estructurales y de personal, sea al hecho de

hallarse los operadores en una fase de investigación de una propia dimensión profesional y operativa, frente a un trabajo en el cual, aunque se hable sobre el papel de « expertos » del tratamiento, en realidad la experiencia estaba y está todavía, por hacerse.

Finalmente se examinan algunos aspectos de la actividad del Servicio social y se indican algunos criterios y exigencias de investigación que parecen especialmente útiles para la Sección, en el desarrollo de su trabajo.

En conclusión, lo escrito tiende a recoger y « detener » un momento en el curso de una experiencia y actividad que se encuentra ciertamente en una situación de continuo cambio, con aspectos de evolución pero también de involución.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Schrift entsteht aus Konkret im Zeitbogen von rund 4 Jahren Wirksamkeit der Überwachungssektion in Florenz erlebten Taten und Situationen.

Im ersten Teile werden die operativen Standpunkte und tatsächliche Umstände hervorgehoben, welche die Tätigkeit bzw. die Gesamtorientierung der Sektion bestimmt oder beeinflusst haben, um bestimmte Veränderungen bzw. Festsetzungen zu definieren, dank sowohl dem erlangenen Erlebnis und dem Erfolg oder Unerfolg bestimmter Vermittlungen, als auch der Änderungen objektiver, Umstände innerhalb des Gefängnisses, und endlich dem den Umständen angemessenen Verhalten der Gefängnisbevölkerung.

Der zweite Teil enthält Ansichten über das heikle Verhältnis zwischen Gefangenen und Gefängnistätigen. Hier werden die aus sachlichen Mängeln an Strukturen und Personal stammenden Schwierigkeit hervorgehoben, indem die Tätigen einen eignen Professional und Wirksamkeitsraum Versuchen, entgegen einer Arbeit, wofür kein echtes Erlebnis vorhanden ist, wenn auch programmatisch von Behandlungsexperten gesprochen wurde. Und dieses Erlebnis war und ist z.z., noch zu erfahren.

Schliesslich werden ein paar Aspekte der Sozialzentrum geprüft und ein paar Standpunkte und Forschungserfordernisse betrachtet, die der Sektion zur Ausführung seiner Arbeit scheinen, nützlich zu sein.

Am Ende will die Schrift einen Moment in Gang eines Erlebnisses und einer doch mit entwickelnden oder rückläufigen Aspekten einer andauernd verändernden Tätigkeit ergreifen und festhalten.